




COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 18/11/2013

N. 44


OGGETTO: Comunicazione del Sindaco inerente la revoca dell'incarico di assessore esterno al Rag. Raffaele Manca – Inversione dell'ordine del giorno per trattazione congiunta delle pratiche n. 3 e n. 5.

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di novembre, alle ore 16:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di 1^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio	X		
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi	X			14)	Mondello Gabriella		X	
4)	Bardazzi Annarita	X			15)	Mordini Alfredo	X		
5)	Brizzolara Gabriella	X			16)	Nucera Santo	X		
6)	Caveri Mauro	X			17)	Pinasco Luigi	X		
7)	Cesaris Valeria	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Chiappara Massimo	X			19)	Sanguineti Matteo	X		
9)	Cignatta Patrizia	X			20)	Stefani Guido	X		
10)	Daneri Marco Luigi	X			21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Dasso Lorenzo	X			Presenti n. 20 Assenti n. 1				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.



Si dà atto che il **Sindaco – Presidente** propone all'Assemblea di accorpate la trattazione e discussione delle pratiche iscritte al punto n. 3 (ad oggetto: *“Comunicazione del Sindaco inerente la revoca dell’incarico di assessore esterno al Rag. Raffaele Manca”*) ed al punto n. 5 (ad oggetto: *“Richiesta presentata in data 28/10/2013 prot. n. 29117 - ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lvo n. 267/2009 e dell’art.17, comma 3, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale – dai Consiglieri appartenenti al Gruppo Consiliare di minoranza denominato “Ripartiamo da Lavagna” Sigg.ri Barbieri L., Bardazzi A., Chiappara M. e Nucera S. ad oggetto “Si richiedono chiarimenti in merito alle seguenti problematiche recentemente sorte ed alle decisioni recentemente adottate da codesta Amministrazione: 1) perchè la Giunta Vaccarezza si è accorta solo dopo oltre 9 anni di amministrazione dell’inutilità dell’Assessore “esterno” al Bilancio (peraltro costato fino ad oggi circa 100.000 euro di stipendi alla città di Lavagna); 2) perchè la Giunta Vaccarezza abbia mantenuto una pletera di assessori che svolgono funzioni di dubbia utilità (che sono costati ai cittadini di Lavagna svariate centinaia di migliaia di euro) e licenziato quello al bilancio che universalmente viene considerato uno dei gangli decisivi in qualunque amministrazione pubblica che si rispetti); 3) quali atti ed azioni siano state compiute dall’amministrazione Vaccarezza tali da causare l’inchiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti con l’ausilio della GdF di Genova; 4) perchè di fronte alle continue e pressanti richieste dell’opposizione di trasparenza della gestione del Comune, il Sindaco e la Giunta si siano sottratti ad un confronto serio ed approfondito nelle sedi istituzionali riguardo alle scelte decisive per la nostra città”*) dell’ordine del giorno, in quanto si riferiscono ad argomenti analoghi.

Pone quindi in votazione - per alzata di mano – tale proposta e la relativa inversione dell’ordine del giorno che viene approvata all’unanimità dai 20 Consiglieri (assente il Cons. Mondello) presenti e votanti.

Si dà atto che:

- alle ore 17:20 escono dall’aula i Cons. Bacchella (definitivamente) e Pinasco – Presenti n. 18;
- alle ore 17:23 esce il Cons. Dasso – Presenti n. 17;
- alle ore 17:26 rientra il Cons. Dasso – Presenti n. 18;
- alle ore 17:35 esce il Cons. Landò – Presenti n. 17;
- alle ore 17:37 rientrano i Cons. Landò e Pinasco – Presenti n. 19.

Quindi,

IL SINDACO

comunica al Consiglio Comunale quanto segue:

PREMESSA

Richiamato il proprio Decreto n. 3 del 20 giugno 2009 con cui è stato nominato assessore del Comune di Lavagna il Rag. Raffaele Manca, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 32 comma 2 dello Statuto comunale, di nominare soggetti esterni al Consiglio comunale in qualità di *“assessori tecnici”*.



Richiamata la deliberazione n. 38 in data 26/06/2009 mediante la quale il Consiglio Comunale prendeva atto della nomina dei componenti della Giunta comunale, tra i quali il sopra citato Rag. Raffaele Manca;

Preso atto che l'articolo 46 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 testualmente dispone: *"Il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio."*;

Preso atto che l'art 37 comma 2 del vigente Statuto Comunale dispone analogamente alla norma sopra citata che *"Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio."*;

Tutto ciò premesso, il Sindaco informa il Consiglio Comunale che:

con proprio Decreto n. 126 in data 24/10/2013 (***allegato in copia al presente atto***) ha formalizzato la revoca dell'incarico di Assessore esterno (con deleghe al Bilancio, Finanze e Programmazione Economica) al sopra citato Rag. Raffaele Manca, tenuto conto di principi desunti dalla giurisprudenza esistente in materia ed altre considerazioni delle quali si fa brevemente cenno:

- l'atto di revoca dell'assessore non necessita della comunicazione di avvio del procedimento (tra le altre T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 22/04/2010, n. 1195 . In senso conforme Consiglio di Stato, sez. V, 05/12/2012, n. 6228 che Conferma Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 2164 del 2011, Consiglio di Stato, sez. V, 25/08/2011, n. 4805; Consiglio di Stato, sez. V, 12/10/2009, n. 6253.);
- l'atto di revoca dell'assessore non deve essere motivato dettagliatamente, ma trattandosi di revoca di un incarico fiduciario, può essere fondato su ampie valutazioni di opportunità politico amministrative, rimesse in via esclusiva al Sindaco (Consiglio di Stato, sez. V, 27/04/2010, n. 2357; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19/02/2013, n. 230; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 13/12/2012, n. 1354; Consiglio di Stato, sez. V, 05/12/2012, n. 6228 Conferma TarPuglia, Lecce, sez. I, n. 2164 del 2011; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 12/10/2012, n. 547; Consiglio di Stato, sez. V, 10/07/2012, n. 4057; Consiglio di Stato, sez. V, 23/02/2012, n. 1053; Consiglio di Stato, sez. V, 16/02/2012, n. 803; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 19/09/2011, n. 1649 (in cui si fa riferimento alla natura prettamente politica della motivazione della revoca) T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 28/10/2010, n. 4466; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 11/02/2010, n. 74; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 02/11/2009, n. 1813).
- considerato che il numero degli assessori nella nuova tornata elettorale è stato ridotto per legge e pertanto appare opportuno anche sotto questo profilo un percorso di avvicinamento alla riduzione prevista per legge a decorrere dal 2014;
- rilevato che non è più indispensabile per Questo Ente avvalersi di un assessore esterno per le deleghe del bilancio e dei tributi, alla luce della prevista sperimentazione della nuova contabilità prevista dal D.lgs 118/2011, a cui l'Ente è stato ammesso, completamente rivoluzionata rispetto alla tradizionale contabilità finanziaria, nonché alla luce della completa revisione del quadro normativo dei tributi comunali, materie che per la loro novità non richiedono la



necessaria presenza di esperti del previgente sistema e di contabilità finanziaria e della finanza locale anteriore alle recenti riforme;

- considerato altresì che il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, introdotto sin dal 1993, ma reso particolarmente cogente negli ultimi anni, rende meno strategica la presenza di assessori tecnici, essendo demandati tutti i compiti tecnico-gestionali agli Uffici e ai Dirigenti;
- tenuto anche conto delle esigenze di contenimento dei cosiddetti costi della politica, non solo con riferimento alle indennità di carica ma anche con riferimento al rimborso delle spese di viaggio, dovuto agli amministratori che risiedono fuori dalla sede comunale ai sensi del comma 3 dell'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- dato atto che, trattandosi di un comunicazione al Consiglio Comunale, non sono necessari i pareri di cui all'articolo 49 e 147bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

prende atto di quanto comunicato dal Sindaco Giuliano Vaccarezza.


N.d.r.: la verbalizzazione degli interventi, svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.



COMUNE DI LAVAGNA

Provincia di Genova

P.zza della Libertà 47 – Cap. 16033 – Tel. 0185/3671



DECRETO DEL SINDACO N. 126 DEL 24 OTTOBRE 2013

Richiamato il proprio atto n. 3 del 20 giugno 2009 con cui è stato nominato assessore del Comune di Lavagna il Rag. Raffaele Manca, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 32 comma 2 dello Statuto comunale, di nominare soggetti esterni al consiglio comunale in qualità di "assessori tecnici".

Visto l'articolo 46 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 che testualmente dispone: "Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio."

Richiamato l'art 37 comma 2 del vigente Statuto Comunale che dispone analogamente alla norma sopra citata che "Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio."

Richiamata la costante giurisprudenza in materia da cui è possibile desumere i seguenti principi:

- l'atto di revoca dell'assessore non necessita della comunicazione di avvio del procedimento (tra le altre T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 22/04/2010, n. 1195 . In senso conforme Consiglio di Stato, sez. V, 05/12/2012, n. 6228 che Conferma Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 2164 del 2011, Consiglio di Stato, sez. V, 25/08/2011, n. 4805; Consiglio di Stato, sez. V, 12/10/2009, n. 6253.);
- l'atto di revoca dell'assessore non deve essere motivato dettagliatamente, ma trattandosi di revoca di un incarico fiduciario, può essere fondato su ampie valutazioni di opportunità politico amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco (Consiglio di Stato, sez. V, 27/04/2010, n. 2357; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19/02/2013, n. 230; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 13/12/2012, n. 1354; Consiglio di Stato, sez. V, 05/12/2012, n. 6228 Conferma Tar Puglia, Lecce, sez. I, n. 2164 del 2011; T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 12/10/2012, n. 547; Consiglio di Stato, sez. V, 10/07/2012, n. 4057; Consiglio di Stato, sez. V, 23/02/2012, n. 1053; Consiglio di Stato, sez. V, 16/02/2012, n. 803; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 19/09/2011, n. 1649 (in cui si fa riferimento alla natura prettamente politica della motivazione della revoca) T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 28/10/2010, n. 4466; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 11/02/2010, n. 74; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 02/11/2009, n. 1813).

Considerato che il numero degli assessori nella nuova tornata elettorale è stato ridotto per legge e pertanto appare opportuno anche sotto questo profilo un percorso di avvicinamento alla riduzione prevista per legge a decorrere dal 2014.



Rilevato che non è più indispensabile per Questo Ente avvalersi di un assessore esterno per le deleghe del bilancio e dei tributi, alla luce della prevista sperimentazione della nuova contabilità prevista dal D.lgs 118/2011, a cui l'Ente è stato ammesso, completamente rivoluzionata rispetto alla tradizionale contabilità finanziaria, nonché alla luce della completa revisione del quadro normativo dei tributi comunali, materie che per la loro novità non richiedono la necessaria presenza di esperti del previgente sistema e di contabilità finanziaria e della finanza locale anteriore alle recenti riforme.

Considerato altresì che il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, introdotto sin dal '93, ma reso particolarmente cogente negli ultimi anni, rende meno strategica la presenza di assessori tecnici, essendo demandati tutti i compiti tecnico-gestionali agli uffici e ai dirigenti.

Tenuto anche conto delle esigenze di contenimento dei cosiddetti costi della politica, non solo con riferimento alle indennità di carica ma anche con riferimento al rimborso delle spese di viaggio, dovuto gli amministratori che risiedono fuori dalla sede comunale ai sensi del comma 3 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 267/2000 e considerato che il Rag. Manca risiede nel Comune di Genova, per cui l'onere economico per il nostro Ente risulta piuttosto consistente.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte

DECRETA


Di revocare l'incarico di assessore al Rag. Manca Raffaele;

Di comunicare il presente decreto allo stesso;

Di dare atto che del presente provvedimento verrà data motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile ai sensi dell'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e 37 comma 2 dello Statuto Comunale;

Di dare atto che avverso il presente provvedimento l'interessato potrà proporre ricorso al Tar entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione.

Lavagna li 24 ottobre 2013



Il Sindaco
Giuliano Vaccarezza


Per ricevuta
Raffaele Manca

Loenepo 24/10/13

Manca Al. 16.30

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)

=====

Publicata in data 20 NOV. 2013 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)
